

CONVENZIONE TRA LA NUOVA CASA DI CURA D'ANNA DI PIASSISTENZA S.R.L. E L'AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA POLICLINICO "P. GIACCONE" PER L'EFFETTUAZIONE DI PRESTAZIONI SANITARIE.

Premesso che:

- la Nuova Casa di Cura D'Anna di Piassistenza S.r.l., con nota prot. 107/2020 del 08.05.2020, inviata a mezzo pec, introitata al prot. gen.le dell'Azienda, in pari data, al nr 00004086, ha chiesto a questa Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico "Paolo Giaccone" di voler valutare la possibilità di statuire un rapporto convenzionale volto a regolamentare l'analisi su campione per la diagnosi della infezione da SARS-COV-2 nei pazienti ed operatori della Casa di Cura.

VISTE:

- la Circolare del Ministero della Salute del 20 marzo 2020 recante: "Annullamento e sostituzione della Circolare del Ministero della Salute n. 0009480 del 19 marzo 2020 "COVID-19. rintraccio dei contatti in ambito di sorveglianza sanitaria e aggiornamento delle indicazioni relative alla diagnosi di laboratorio di casi di infezione da SARS-CoV-2;

- le raccomandazioni per il corretto prelievo, conservazione e analisi dell'Istituto Superiore della Sanità, sul tampone oro/rino-faringeo per la diagnosi di COVID-19. Versione del 17 aprile 2020;

- la Circolare dell'Assessorato alla Salute della Regione Siciliana n. 3 prot. n. 23608 del 21 maggio 2020- Emergenza Covid-19. Progressivo ripristino delle attività assistenziali fase 2;

- la nota prot. n. 19914 del 26 maggio 2020 dell'Assessorato alla Salute della Regione Siciliana recante le modalità operative e la regolamentazione economica dei compensi.

CONSIDERATO CHE:

L'Azienda, nell'ambito delle misure di sanità pubblica legate al contrasto dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, ha valutato favorevolmente la collaborazione richiesta;

la stessa intende garantire le prestazioni richieste per il tramite dell'U.O.C. Analisi Microbiologiche, Virologiche e Parassitologiche;

Tutto ciò premesso e considerato si conviene e si stipula quanto segue:

TRA

La Nuova Casa di Cura D'Anna di Piassistenza S.r.l., P./IVA n. **0272640831** con sede legale in Via Giuseppe Errante, n.11 – 91100 Trapani, e sede operativa in Viale Regione Siciliana n. 900 S/E -90129 Palermo, nella persona della Dott.ssa Maria Baccio, nata a Milano il 23/10/1966 *n.q.* di legale rappresentante pro-tempore, domiciliata per la carica presso la sede (*di seguito denominata semplicemente Casa di Cura*).

E

L'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico "Paolo Giaccone" di Palermo, cod. fisc./PIVA n. 05841790826, con sede legale in Via del Vespro, 129 – 90127 Palermo nella persona del Direttore Sanitario Dott.ssa Giovanna Volo, nata a Caltanissetta il 25/09/1955, *n.q.* di legale rappresentante *pro-tempore*, domiciliata per la carica presso la sede (*di seguito denominata semplicemente A.O.U.P.*).

di seguito anche denominate singolarmente "Parte" o congiuntamente "Parti"

Art. 1 -OGGETTO DELLA CONVENZIONE

L'A.O.U.P. "Paolo Giaccone" di Palermo e, per essa il Laboratorio dell'U.O.C. di Analisi Microbiologiche, Virologiche e Parassitologiche, individuata quale struttura erogatrice delle prestazioni richieste, concernenti l'analisi e la valutazioni di campioni biologici inviati dalla predetta Casa di Cure per la diagnosi pre-ricovero di infezione da SARS-CoV-2 sui pazienti assistiti dalla stessa, nonché sugli operatori della Casa di Cura.

ART. 2 - MODALITA' DI ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITA'

Le prestazioni sanitarie oggetto del presente accordo, di cui all'art.1, saranno erogate quale attività istituzionale dell'A.O.U.P. e dovranno essere eseguite dal personale strutturato, afferente alla Struttura erogante, all'interno dell'orario di lavoro e dell'impegno di servizio, rientrando le stesse tra i compiti che il medesimo è istituzionalmente tenuto ad eseguire nell'ambito della Struttura di appartenenza.

Il campionamento riguarderà i pazienti da ricoverare presso la Casa di Cure che non presentino in atto sintomi riferibili ad infezione da Covid 19, e sottoposti alle procedure profilattiche già definite all'interno della stessa, che gli operatori sanitari ivi operanti.

Il campione deve essere prelevato dalle alte vie respiratorie (tampone nasale, tampone orofaringeo, tampone rinofaringeo).

Le procedure di prelievo dei campioni biologici dei pazienti della Casa di Cure, verranno effettuate dal personale addestrato e specializzato della Casa di Cura stessa che deve garantire la corretta esecuzione del prelievo, secondo le raccomandazioni contenute del Rapporto ISS COVID-19 REV. n. 11/2020 dell'Istituto Superiore di Sanità, evitando sia la contaminazione del campione che la raccolta del tratto più esterno delle fosse nasali, procedura che inficierebbe il risultato del test molecolare.

Qualora il campione prelevato non venisse immediatamente inviato alla Struttura ricevente per l'analisi il campione può essere conservato in frigo (+4°C) per un tempo <48 ore.

Se il campione non potrà essere inviato entro le 48 ore per il successivo processamento, va conservato a -80°C.

Qualora venisse riscontrata la positività la Casa di Cura procederà mettendo in atto le misure profilattiche previste dalle disposizioni vigenti.

L'Azienda garantisce che i locali, le strutture e le attrezzature impiegate per l'espletamento dell'attività oggetto del presente atto sono e saranno idonee e conformi sotto il profilo degli standard di qualità alla normativa vigente in materia.

ART. 3 – MODALITA DI CONFEZIONAMENTO E SPEDIZIONE DEL CAMPIONE

In linea con le raccomandazioni da parte dell'Organizzazione mondiale della Sanità (OMS) e con raccomandazioni per il corretto prelievo, conservazione e analisi sul tampone oro/nasofaringeo per la diagnosi di COVID-19 dell'Istituto Superiore di Sanità, il materiale biologico inviato, categoria B codice UN3373 deve essere confezionato e spedito con la seguente modalità:

- triplo imballaggio formato da un imballo esterno, uno intermedio ed uno interno a tenuta stagna, in modo da impedire la fuoriuscita del contenuto anche durante il trasporto;
- il pacco deve essere provvisto di un'etichetta che riporti i dati del mittente e del destinatario (nominativo, indirizzo, telefono, e-mail) corredandole dalle schede dei pazienti opportunamente compilate;
- trasporto refrigerato (utilizzando i siberini) o ghiaccio secco per campioni congelati

Qualora il campione biologico dovesse pervenire in condizioni non idonee tali da compromettere la validità del risultato lo stesso verrà rifiutato dell'U.O. ricevente.

Il trasporto dei campioni avverrà con mezzi e personale a carico della Casa di Cura.

ART. 4- CONSEGNA DEI REFERTI

Il referto verrà trasmesso/consegnato secondo con modalità che verranno stabilite tra le parti, entro e non oltre 24 – 48 h dall'avvenuta consegna del campione in condizioni idonee all'esecuzione delle indagini, con esclusione dei giorni festivi e prefestivi.

ART. 5 – CORRISPETTIVI

A fronte della prestazione sanitaria resa viene stabilito un compenso pari a € 40,00 (quaranta/00) per ogni campione processato.

In ordine a quanto disposto dall'Assessorato alla Salute della Regione Siciliana, con la nota di cui in premessa le strutture sanitarie di ricovero private accreditate dovranno inviare all'ASP territorialmente

competente, Servizio Ospedalità Privata, l'elenco completo di tutti i dati anagrafici dei pazienti per i quali è stata richiesta l'analisi rinofaringeo del tampone, indicando la Struttura dell'AOUP che ha effettuato la prestazione.

L'ASP di Palermo, dopo la verifica del ricovero provvederà al relativo rimborso, previa fatturazione effettuata dall'AOUP.

Le prestazioni sanitarie effettuate in favore degli operatori sanitari della Casa di Cura saranno in carico alla stessa. Rinangono, altresì, in carico alla Casa di Cura le prestazioni effettuate in favore di pazienti, in caso di mancato ricovero degli stessi.

ART. 6- MODALITA' DI FATTURAZIONE

Il pagamento del corrispettivo di cui all'art. 5, limitatamente al personale sanitario operante presso la Casa di Cura e ai pazienti nel caso di mancato ricovero di questi ultimi, sarà effettuato dalla stessa dietro presentazione di regolare fattura in formato elettronico emessa dall'AOUP, nonché previo accertamento della regolare esecuzione della prestazione, a seguito di apposito rendiconto mensile predisposto dal Responsabile dell'U.O. erogante e vidimato dal Casa di Cura, per accettazione. L'AOUP dovrà inserire nell'apposito campo "causale" della fattura elettronica l'oggetto della prestazione ed il mese di riferimento, nonché il richiamo (n° e data della presente Convenzione).

Le parti contrattuali, concordemente tra loro convengono, come in effetti convengono, che ai sensi dell'art. 4 comma 4 del D. Lgs 9 ottobre 2002 n. 231, che recepisce la direttiva 2000/35/CE, come modificato dal D. Lgs 9 novembre 2012, n.192 di recepimento della direttiva 2011/7/UE, la Casa di Cura provvederà al pagamento di quanto dovuto entro 60 giorni solari decorrenti dalla data di ricevimento della fattura elettronica;

ART. 7 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'AOUP si impegna al rispetto della normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 ed al Decreto Legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito in L. 17 dicembre 2010, n. 217.

La stessa si obbliga ad utilizzare esclusivamente conti correnti bancari o postali accessi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A., dedicati, anche non in via esclusiva, al presente contratto, sui quali saranno effettuati i relativi movimenti finanziari per l'esclusivo tramite di bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

ART. 8 - INTERESSI MORATORI

In ottemperanza a quanto disciplinato dal D.Lgs. 192 del 9 novembre 2012 sui ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, l'AOUP si riserva di chiedere la corresponsione di interessi semplici di mora calcolati su base giornaliera ad un tasso che è pari al tasso di interesse applicato dalla Banca centrale europea alle sue più recenti operazioni di rifinanziamento principali, in vigore dall'inizio del semestre, maggiorato dell'8% senza che sia necessaria la costituzione in mora.

ART. 9 -DOMICILIAZIONE BANCARIA

La Casa di Cura dovrà versare le somme relative alle prestazioni richieste direttamente all'A.O.U.P. tramite accredito sul c/c bancario n. 218030 – IBAN IT86P010050460000000218030, acceso presso la BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A. Sede di Palermo, Ente Cassiere dell'Azienda.

ART. 10 – COPERTURA ASSICURATIVA

L'AOUP garantisce, con *cd autoassicurazione*, la copertura della responsabilità civile professionale del personale coinvolto per danni involontariamente causati a terzi, in relazione all'attività espletata in attuazione del presente accordo ad esclusione della responsabilità derivante da danno o colpa grave.

ART. 10 – PRIVACY

Con riferimento al Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali le Parti, in quanto reciprocamente responsabili delle informazioni assunte per mezzo della presente convenzione, si danno reciprocamente atto che cureranno che i dati siano utilizzati per fini non diversi da quelli previsti dalla disciplina vigente e limitatamente ai trattamenti connessi agli scopi alla stessa. Le parti si impegnano altresì, all'attuazione di tutte le misure di protezione affinché i dati non siano divulgati, comunicati ceduti a terzi, né in alcun modo riprodotti.

Ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente in materia, la Casa di Cura, *n.g.* di titolare del trattamento designa, con separato atto (Allegato A) come Responsabile del trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza, l'A.O.U.P. nella persona del legale rappresentante pro-tempore, limitatamente;

- al trattamento dei dati messi a disposizione per le finalità della presente convenzione;
- all'applicazione, in caso di conservazione dei dati, delle misure minime di sicurezza.

Sarà cura del responsabile del trattamento fornire a tutto il proprio personale coinvolto nell'attività di cui al presente accordo, le linee di comportamento a garanzia della corretta applicazione della normativa vigente nel pieno rispetto della riservatezza e confidenzialità dei dati e dell'anonimato dei pazienti.

L'A.OUP comunica che la funzione di DPO in ambito aziendale è ricoperta dal Dott. Antonino Giunta.

ART. 11 – VALIDITA'

La presente convenzione ha validità di anni uno a decorrere dalla data di perfezionamento dell'atto mediante sottoscrizione digitale. La stessa potrà essere rinnovata solo previo esplicito consenso delle Parti. Le stesse, comunque, si riservano la facoltà di interrompere la presente convenzione anche prima della sua naturale scadenza, nel caso in cui vengano meno le condizioni e/o le esigenze che ne hanno determinato la stipula, mediante preavviso, da inviarsi a mezzo PEC ovvero raccomandata A/R, alla controparte almeno 30 (trenta) giorni prima della data di interruzione degli accordi.

Art. 12 - NORMATIVA

La presente convenzione è soggetta automaticamente ad ogni e qualsivoglia modificazione derivante dall'entrata in vigore di leggi od altra statuizione normativa e regolamentare e/o da contratti disciplinanti in maniera nuova e/o diversa materia oggetto della convenzione.

Le Parti convengono sin d'ora che l'oggetto dell'accordo potrà essere esteso a prestazioni ulteriori. Tuttavia ogni e qualsivoglia modifica od estensione del presente accordo dovrà avvenire in forma scritta e sarà frutto di specifici accordi tra le Parti contraenti.

Art. 13 – CLAUSOLE DI PARITA'

L'esecuzione della Convenzione è regolata dalle clausole del presente atto che ne costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra le Parti.

Le parti si danno reciprocamente atto che ogni clausola della presente Convenzione è stata dalle stesse negoziata e specificatamente approvata su di un piano di assoluta parità.

Per tutto quanto non espressamente previsto, le parti rinviano al Codice Civile ed alle disposizioni già emanate in materia di contratti di diritto privato ove applicabili.

ART. 14 - FORO COMPETENTE

Per ogni eventuale controversia relativa all'interpretazione o esecuzione della presente convenzione si individua quale foro competente il Foro di Palermo.

ART.15 – REGISTRAZIONE E SPESE

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art.10 del DPR 26/4/1986 N.131. TARIFFE – parte seconda. Le spese di registrazione saranno a carico della parte che con proprio comportamento ne avrà resa obbligatoria la registrazione. La presente convenzione è altresì soggetta all'imposta di bollo ai sensi dell'art 2 Tariffa parte prima - allegata al D.P.R. 642/72, così disposto dalla Risoluzione 86/E del 13/03/2002 dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Normativa e Contenzioso.

Le parti provvederanno ad assolvere all'imposta di bollo ciascuna sull'originale di propria competenza.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per la Nuova Casa di Cura D'Anna
di Piassistenza S.r.l.
Il legale rappresentante
Dott.ssa Maria Baccio

Per l'Azienda Ospedaliera Universitaria
Policlinico "Paolo Giaccone"
Il Direttore Sanitario
Dott.ssa Giovanna Volo

**NOMINA DEL RESPONSABILE ESTERNO DEL TRATTAMENTO
DEI DATI PERSONALI E RELATIVE ISTRUZIONI**
(in applicazione dell' art. 28 del Regolamento UE/2016/679)

La Nuova Casa di Cura D'Anna di Piassistenza s.r.l., cod. fisc./P.IVA n. /IVA n. 027264031 con sede legale in Via Giuseppe Errante, 11 - 91100 Trapani, e sede operativa in Viale Regione Siciliana n. 900 S/E - 90129 Palermo, nella persona della del legale rappresentante pro-tempore Dott.ssa Maria Baccio, nata a Milano il 23/10/1966 Milano (MI) il 23/10/1966 domiciliata per la carica presso la sede, nella qualità di Titolare del trattamento dei dati personali, come da Regolamento EU/2016/679 denominato GDPR (General Data Protection Regulation).

- **CONSIDERATO** che il GDPR è in vigore dal 25.5.2018;
- **CONSIDERATO** che il GDPR è stato recepito D.Lgs. 101/2018 in vigore dal 19.9.2018;
- **CONSIDERATO** che il D.Lgs. 101/2018 aggiorna il c.d. "Codice Privacy" emanato con D.Lgs. 196/2003
- **PRESO ATTO** che l'art. 4, n. 8 del GDPR individua quale "Responsabile" la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo esterno che tratta dati personali per conto del Titolare;
- **CONSIDERATO** che il D.Lgs. 93/2013 contempla le violazioni della Privacy anche nell'ambito della responsabilità amministrativa dell'Ente a norma del D.Lgs. 231/2001;
- **CONSIDERATO**, inoltre, che il GDPR:
 1. individua il Responsabile tra soggetti che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscano idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza;
 2. indica che il Titolare debba affidare, analiticamente e per iscritto, i compiti relativi al trattamento dati al Responsabile;
 3. indica che il Responsabile debba effettuare il trattamento dei dati attenendosi alle istruzioni impartite dal Titolare; quest'ultimo, anche attraverso verifiche periodiche, dovrà vigilare sulla puntuale osservanza delle proprie istruzioni di cui al precedente punto 2.;
- **RITENUTO** che l'**Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico "Paolo Giaccone"** cod. fisc./P.IVA n. 05341160826 con sede in Palermo, in Via del Vespro, 129, nella persona del legale rappresentante *pro-tempore* il Direttore Sanitario Dott.ssa Giovanna Volo, nata a Caltanissetta (CL) il 25/09/1955, domiciliata per la carica presso la sede.
- per l'ambito di attribuzioni, funzioni e competenze conferite, possieda i requisiti di esperienza, capacità ed affidabilità idonei a garantire il pieno rispetto delle vigenti

Nuova Casa di Cura D'Anna di Piassistenza S.r.l.

disposizioni in materia di trattamento dei dati, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza.

Tutto ciò premesso, la Casa di Cura, Titolare del trattamento dati

NOMINA

quale Responsabile al trattamento dei dati l'AOUP, in virtù del rapporto convenzionale statuito per l'esecuzione di prestazioni sanitarie concernenti l'analisi e la valutazione dei tamponi oro/naso faringei per la diagnosi di infezione da SARS-CoV-2.

In qualità di Responsabile del trattamento dei dati, l'AOUP è consapevole di avere il compito e la responsabilità di adempiere a tutto quanto necessario per il rispetto delle disposizioni vigenti in materia e di osservarle scrupolosamente nonché di seguire le istruzioni impartite dal Titolare di seguito indicate.

Il Responsabile del Trattamento si impegna, entro e non oltre 30 gg. dalla data di sottoscrizione ed accettazione della presente nomina, ad impartire per iscritto ai propri soggetti autorizzati al trattamento, istruzioni in merito alle operazioni di trattamento dei dati personali e a vigilare sulla loro puntuale applicazione deve inoltre comunicarne i nominativi al Titolare.

Considerato che le premesse di cui sopra costituiscono parte integrante del presente atto, le parti, come sopra individuate convengono e stipulano quanto segue.

1. Finalità e modalità del trattamento

Ai sensi del considerando n. 81 e dell'art. 28 del Reg. EU/2016/679 il trattamento svolto dal Responsabile, in questo atto designato, deve essere effettuato per conto del titolare del trattamento che è l'unico soggetto abilitato a individuare le finalità e le modalità del trattamento affidato al Responsabile.

In virtù di ciò il Responsabile garantisce di poter far valere garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del GDPR e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato.

2. Sub-Responsabile

Il Responsabile del trattamento dichiara di non poter ricorrere ad un eventuale altro Responsabile (sub-Responsabile ai sensi del GDPR) senza previa autorizzazione scritta, specifica o generale, da parte del Titolare del trattamento. Nel caso di autorizzazione scritta generale, il Responsabile informa il Titolare su eventuali modifiche previste riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di altri Responsabili del trattamento, dando così al Titolare l'opportunità di opporsi o meno, a tali modifiche.

Qualora il Responsabile del trattamento decida di ricorrere comunque ad un altro Responsabile del trattamento (sub-Responsabile) per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento per conto del Titolare sul sub-Responsabile del

Nuova Casa di Cura D'Anna di Piassistenza S.r.l.

trattamento sono imposti dal primo Responsabile, mediante un contratto o un altro atto giuridico a norma del diritto dell'unione o degli Stati membri, gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati contenuti nel presente atto, prevedendo in particolare garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del Reg. EU/2016/679.

Qualora il sub Responsabile del trattamento ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, il Responsabile nominato con il presente atto conserva, nei confronti del Titolare, l'intera responsabilità dell'adempimento degli obblighi del sub-Responsabile da lui nominato.

3. Modalità e finalità del trattamento da parte del responsabile

La durata del trattamento è prevista per tutta la durata dell'incarico conferito dal Titolare per le sole finalità connesse al pieno assolvimento degli obblighi previsti dal relativo contratto.

4. Diritti e obblighi del responsabile del trattamento

Quanto ai diritti ed obblighi del Responsabile in particolare si prevede che il Responsabile del trattamento:

- a) tratti i dati personali soltanto su istruzione documentata del Titolare del trattamento, anche in caso di trasferimento di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, salvo che lo richieda il diritto dell'unione o nazionale cui è soggetto il Responsabile del trattamento; in tal caso, il Responsabile del trattamento informa il Titolare del trattamento circa tale obbligo giuridico prima del trattamento, a meno che il diritto vieti tale informazione per rilevanti motivi di interesse pubblico;
- b) garantisca che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza,
- c) adotti tutte le misure richieste ai sensi dell'articolo 32 GDPR che si riporta di seguito, in corsivo, integralmente:

5. Tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e la libertà delle persone fisiche, il Titolare del trattamento e il Responsabile del trattamento mettono in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, che comprendano, tra le altre, se del caso:

- *la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali;*
- *la capacità di assicurare su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento;*
- *la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico;*
- *una procedura per testare, verificare o valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento.*

Nuova Casa di Cura D'Anna di Piassistenza S.r.l.

6. Nel valutare l'adeguato livello di sicurezza, si tiene conto in special modo dei rischi presentati dal trattamento che derivano in particolare dalla distruzione, dalla perdita, dalla modifica, dalla divulgazione non autorizzata o dall'accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati.

7. L'adesione a un codice di condotta approvato di cui all'articolo 40 o a un meccanismo di certificazione approvato di cui all'articolo 42 può essere utilizzata come elemento per dimostrare la conformità ai requisiti di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

8. Il Titolare del trattamento e il Responsabile del trattamento fanno sì che chiunque agisca sotto la loro autorità e abbia accesso a dati personali non tratti tali dati se non è istruito in tal senso dal Titolare del trattamento, salvo che lo richieda il diritto dell'Unione o degli Stati membri.

- rispetti le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 4 dell'art. 28 Reg. 2016/679/EU per ricorrere ad un altro Responsabile del trattamento;
- tenendo conto della natura del trattamento, assista il Titolare del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare l'obbligo del Titolare del trattamento di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui al capo III del Reg. EU/2016/679;
- assista il Titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36, vale a dire in relazione alla sicurezza del trattamento (art. 32), alla notifica di una violazione dei dati personali all'autorità di controllo (data breach di cui all'art. 33), alla comunicazione di una violazione dei dati personali all'interessato (data breach di cui all'art. 34), alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati (DPIA ex art. 35) e alla consultazione preventiva (art. 36), tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del Responsabile del trattamento;
- su scelta del Titolare del trattamento, cancelli o gli restituisca tutti i dati personali dopo che è terminata la prestazione dei servizi relativi al trattamento e cancelli le copie esistenti, salvo che il diritto dell'unione o degli Stati membri preveda la conservazione dei dati; e metta a disposizione del Titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi in materia di protezione dei dati personali e consenta o contribuisca alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzati dal titolare del trattamento o da un altro soggetto da questi incaricato.
- con riguardo alle istruzioni impartite dal Titolare, il Responsabile del trattamento informa immediatamente il Titolare del trattamento qualora, a suo parere, un'istruzione violi il GDPR o altre disposizioni, nazionali o dell'unione, relative alla protezione dei dati.

9. Adesione a codici di condotta o meccanismi di certificazione

L'adesione da parte del Responsabile del trattamento a un codice di condotta approvato di cui all'articolo 40 del GDPR, o a un meccanismo di certificazione approvato di cui all'articolo 42, può essere utilizzata come elemento per dimostrare le garanzie sufficienti di cui ai paragrafi 1 e 4 dell'articolo 28.

10. Transizione da Responsabile a Titolare del trattamento

Fatti salvi gli articoli 82, 83 e 84 del GDPR, se il Responsabile del trattamento viola il Reg. UE 2016/679, determinando le finalità e i mezzi del trattamento, è considerato un Titolare del trattamento in questione, ai sensi dell'art. 28 c. 10 GDPR.

11. Responsabilità

Il Responsabile è consapevole che, ai sensi dell'art. 29 del GDPR, egli, o chiunque agisca sotto la sua autorità o sotto quella del Titolare che abbia accesso a dati personali, non può trattare tali dati se non è istruito dal Titolare in tal senso salvo che lo richieda il diritto dell'unione o degli Stati membri.

12. Registro del trattamento

In ottemperanza all'art. 30 del GDPR, il Responsabile si impegna a tenere un registro in forma scritta in formato elettronico di tutte le categorie di attività relative al trattamento svolte per conto di un titolare del trattamento, contenente:

- il nome e i dati di contatto del responsabile o dei responsabili del trattamento, di ogni titolare del trattamento per conto del quale agisce il responsabile del trattamento, del rappresentante del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento e, ove applicabile, del responsabile della protezione dei dati (DPO);
- le categorie dei trattamenti effettuati per conto di ogni titolare del trattamento;
- ove applicabile, i trasferimenti di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, compresa l'identificazione del paese terzo o dell'organizzazione internazionale e, per i trasferimenti di cui al secondo comma dell'articolo 49, la documentazione delle garanzie adeguate;
- ove possibile, una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e organizzative di cui all'articolo 32, paragrafo 1.

COMPITI E ISTRUZIONI PER I RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI IN APPLICAZIONE DELL'ART. 28 DEL REGOLAMENTO EU/2016/679

PRINCIPI GENERALI DA OSSERVARE

Ogni trattamento di dati personali deve avvenire, nel rispetto primario dei seguenti principi di ordine generale, ai sensi dell'art. 5 del GDPR, che prescrive i "Principi applicabili al trattamento di dati personali", per ciascun trattamento di propria competenza, il Responsabile deve fare in modo che siano sempre rispettati i seguenti presupposti nel trattamento affinché i dati siano sempre:

- a) **trattati** in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato («liceità, correttezza e trasparenza»);
- b) **raccolti** per finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in modo che non sia incompatibile con tali finalità; un ulteriore trattamento dei dati

Nuova Casa di Cura D'Anna di Piassistenza S.r.l.

personali a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici non è, conformemente all'articolo 89, paragrafo 1 GDPR, considerato incompatibile con le finalità iniziali («limitazione della finalità»);

- c) **adeguati, pertinenti e limitati** a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati («minimizzazione dei dati»);
- d) **esatti e, se necessario, aggiornati**; devono essere adottate tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati («esattezza»);
- e) **conservati** in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati; i dati personali possono essere conservati per periodi più lunghi a condizione che siano trattati esclusivamente a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici, conformemente all'articolo 89, paragrafo 1 GDPR, fatta salva l'attuazione di misure tecniche e organizzative adeguate richieste dal presente regolamento a tutela dei diritti e delle libertà dell'interessato («limitazione della conservazione»);
- f) **trattati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza** dei dati personali, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali («integrità e riservatezza»);
- g) **ciascun trattamento deve, inoltre, avvenire nei limiti imposti dal principio fondamentale di riservatezza e nel rispetto della dignità della persona** coinvolta nel trattamento, ovvero deve essere effettuato eliminando ogni occasione di illecita conoscibilità dei dati da parte di terzi;
- h) se il trattamento di dati è effettuato in violazione dei principi summenzionati e di quanto disposto dal GDPR è necessario provvedere al "blocco" dei dati stessi, vale a dire alla sospensione temporanea di ogni operazione di trattamento, fino alla regolarizzazione del medesimo trattamento, ovvero alla cancellazione dei dati se non è possibile regolarizzare;
- i) ciascun Responsabile deve, inoltre, essere a conoscenza del fatto che **per la violazione delle disposizioni** in materia di trattamento dei dati personali sono **previste sanzioni penali, civili ed amministrative**;
- j) in merito alla responsabilità civile si ricorda, relativamente ai danni cagionati per effetto del trattamento ed ai conseguenti obblighi di risarcimento, che, per evitare ogni responsabilità, il Responsabile è tenuto a fornire la prova di avere applicato le misure tecniche e organizzative adeguate a garantire la sicurezza dei dati trattati.

COMPITI PARTICOLARI DEL RESPONSABILE

Il Responsabile del trattamento dei dati personali, operando nell'ambito dei principi sopra ricordati, deve attenersi ai seguenti compiti di carattere particolare:

- **identificare** e censire i trattamenti di dati personali, le banche dati e gli archivi gestiti con supporti informatici e/o cartacei necessari all'espletamento delle attività

Nuova Casa di Cura D'Anna di Piassistenza S.r.l.

istituzionalmente rientranti nella propria sfera di competenza;

- **predisporre** il registro delle attività di trattamento da esibire in caso di ispezioni delle Autorità e contenente almeno le seguenti informazioni:

- il nome e i dati di contatto del Responsabile, del Titolare del trattamento e del Responsabile della protezione dei dati;

- **individuare** le categorie dei trattamenti effettuati;

- **individuare** e regolamentare i trasferimenti di dati personali verso Paesi terzi;

- **descrivere** le misure di sicurezza tecniche ed organizzative applicate a protezione dei dati;

- **definire**, per ciascun trattamento di dati personali, la durata del trattamento e la cancellazione o la anonimizzazione dei dati obsoleti, nel rispetto della normativa vigente in materia di prescrizione e tenuta archivi;

fornire, ogni qualvolta si presenta la necessità di raccogliere dati personali, la corretta "informativa" ai soggetti interessati;

- **adempire** agli obblighi di sicurezza, quali:

- **adottare**, tramite il supporto tecnico degli amministratori di sistema, tutte le preventive misure di sicurezza, ritenute adeguate al fine di ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta;

- **definire** una politica di sicurezza per assicurare su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e servizi afferenti al trattamento dei dati;

- **assicurarsi** la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso ai dati in caso di incidente fisico o tecnico;

- **definire** una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche ed organizzative applicate;

- **fare osservare** gli adempimenti previsti in caso di nuovi trattamenti e cancellazione di trattamenti: in particolare, comunicare preventivamente al Titolare l'inizio di ogni trattamento che intende intraprendere autonomamente sui dati che gli siano stati affidati dal Titolare;

segnalare al Titolare l'eventuale cessazione del trattamento;

- in merito ai soggetti autorizzati, il Responsabile deve:

- **individuare** tra i propri lavoratori, designandoli per iscritto, le persone autorizzate al trattamento;

- **recepire** le istruzioni cui devono attenersi le persone autorizzate nel trattamento dei dati impartite dal Titolare, assicurandosi che vengano materialmente consegnate agli stessi o siano già in loro possesso;

- **adoperarsi** al fine di rendere effettive le suddette istruzioni, curando in particolare il profilo della riservatezza, della sicurezza di accesso e della integrità dei dati e l'osservanza da parte delle persone autorizzate, nel compimento delle operazioni di trattamento, dei principi di carattere

Nuova Casa di Cura D'Anna di Piassistenza S.r.l.

generale che informano la vigente disciplina in materia;

- **stabilire** le modalità di accesso ai dati e l'organizzazione del lavoro da parte delle persone autorizzate, avendo cura di adottare preventivamente le misure tecniche ed organizzative adeguate e impartire le necessarie istruzioni ai fini del riscontro di eventuali richieste di esecuzione dei diritti da parte degli interessati.

ISTRUZIONI AL RESPONSABILE

A tal fine vengono fornite le seguenti informazioni ed istruzioni per l'assolvimento del compito previsto:

- relativamente alla **natura** del trattamento si fa presente che riguardano dati personali di pazienti e degli operatori della Casa di Cura
- relativamente alla **finalità** del trattamento si fa presente che riguardano l'espletamento delle prestazioni sanitarie sopra descritte;
- relativamente ai **tipi di dati** trattati si fa presente che riguardano dati cosiddetti comuni e particolari;
- relativamente alle **categorie di interessati** a cui si riferiscono i dati questi sono i pazienti e gli operatori della Casa di Cura.

Si fa presente inoltre che, per ciascuna operazione legata al trattamento dati deve essere garantita la massima riservatezza ed in particolare:

- a) il divieto di comunicazione o diffusione dei dati senza la preventiva autorizzazione del Titolare;
- b) l'accesso ai dati è autorizzato limitatamente all'espletamento delle proprie mansioni;
- c) la fase di trattamento dei dati dovrà essere preceduta dalla informativa in forma scritta all'interessato (paziente/dipendente/collaboratore/fornitore/...), ex art. 14 GDPR, e dal consenso di questi al trattamento nei casi previsti dalla legge, fatti salvi diversi accordi contrattuali che prevedano l'informativa ex art. 13 da parte del Titolare;
- d) in caso di interruzione, anche temporanea, del lavoro predisporre il divieto a che i dati trattati non siano accessibili a terzi non autorizzati;
- e) assicurarsi che le credenziali di autenticazione assegnate siano strettamente personali e rimangano riservate. Tali credenziali sono univocamente associate al soggetto autorizzato al quale sono state fornite;
- f) gli obblighi relativi alla riservatezza, alla comunicazione ed alla diffusione dei dati devono essere osservati anche in seguito a modifica dell'incarico o cessazione del rapporto di lavoro;
- g) qualsiasi altra istruzione può essere fornita dal Titolare che provvede, direttamente o a mezzo del Responsabile, a seconda di quanto contrattualmente previsto, anche alla formazione dei soggetti autorizzati;

Nuova Casa di Cura D'Anna di Piassistenza S.r.l.

- h) attenersi alle misure indicate nel documento "Istruzioni ai soggetti autorizzati", rinvenibile nella sezione intranet riservata.

TRATTAMENTO CONSENTITO

- Raccogliere, registrare e conservare i dati presenti negli atti e documenti su supporti cartacei o su supporti informatici avendo cura che l'accesso ad essi sia possibile solo ai soggetti autorizzati.
- Qualsiasi accesso e trattamento espressamente previsto dal profilo di autorizzazione associato alle mansioni inerenti il ruolo di Responsabile e contrattualmente previsti nel contratto allegato che deve qui intendersi integralmente richiamato.
- Qualsiasi altra operazione di trattamento nei limiti delle proprie mansioni e nel rispetto delle norme di legge.

Il Responsabile risponde al Titolare per ogni violazione o mancata attivazione di quanto previsto dalla normativa in materia di tutela dei dati personali relativamente alle attività e al settore di competenza, come previsto dal Contratto in essere tra le parti.

Il ruolo e le competenze assegnate con il presente atto al Responsabile del trattamento dei dati hanno la medesima durata ed efficacia del contratto intercorrente tra le parti e pertanto, si intendono tacitamente rinnovate fino alla cessazione del Contratto stesso o fino alla revoca dell'incarico.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente atto, si rinvia alle disposizioni generali vigenti in materia di protezione dei dati personali.

Una copia del presente atto di nomina, debitamente firmata per accettazione, dovrà essere restituita al Titolare.

IL RESPONSABILE DICHIARA:

- di aver preso conoscenza dei compiti che gli sono affidati;
- di essere a conoscenza di quanto stabilito dal GDPR e dalla normativa in materia di tutela dei dati personali e si impegna ad adottare tutte le misure necessarie all'attuazione delle norme in esso descritte;
- di aver compreso e di attenersi alle Istruzioni dettate dal Titolare.

IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Nuova Casa di Cura D'Anna di
Piassistenza S.r.l.
Dott.ssa Maria Baccio

Per accettazione
IL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO
Azienda Ospedaliera Universitaria
"Paolo Giaccone"
Dott.ssa Giovanna Volo



Risultati della verifica del file:

476-2020 stipula convenzione nuova casa di cura d'anna per analisi tamponi covid 19.pdf.p7m

Numero di firmatari:1



Firmatario 1 **MARIA BACCIO**
 Data di verifica 25.08.2020 8:07:19 GMT
 Ente ArubaPEC S.p.A. NG CA 3
 Certificatore
 Codice Fiscale BCCMRA66R63F2050
 Nome Comune BACCIO MARIA
 Stato IT
 Organizzazione non presente
 Codice Identificativo 17215412
 Validità del certificato Dal 09.08.2017 0:00:00 GMT al 08.08.2020 23:59:59 GMT
 Data e ora della Firma 30.06.2020 7:15:49 GMT
 Note *FIRMA DIGITALE CON SHA256*

*Il certificato e' qualificato conforme al regolamento europeo UE 910/2014 (EIDAS)
 Il certificato viene conservato dalla CA per 20 anni
 La chiave privata associata al certificato e' memorizzata su dispositivo sicuro come da regolamento europeo 910/2014 (QSCD)*



Firma non Valida
 Certificato del Firmatario scaduto



S/N 9.94989631413962e+37
(0x4ADACDA21DCB35F458FDB50E1391B37C)

StampaCertificato

Stampa

Stampa la presente videata

Salva origine

Salva il contenuto del file firmato.

Per motivi di sicurezza il contenuto è stato compresso nel file **Ver.1176.1598342838.476-2020 stipula convenzione nuova casa di cura d'anna per analisi tamponi covid 19.pdf.zip** [ZIP - 4338983 bytes]



Per estrarre i file compressi, scaricare ed installare WinZip ®

InfoCert © 2010. - P.I. 07945211006 - Tutti i diritti riservati.